

IL PADRINO O LA MADRINA NELLA CRESIMA DEI RAGAZZI

Mons. Vescovo, in seguito alla segnalazione di vari parroci circa la richiesta da parte di alcuni genitori di poter accompagnare loro stessi i figli come padrino o madrina per il Sacramento della Confermazione, ha incaricato il Servizio Diocesano per la Pastorale Liturgica di chiarire gli orientamenti per la nostra diocesi come prevede il n. 5 dell'introduzione al *Rito della Confermazione*.

A seguito di approfondito dibattito e con il consenso del Vescovo, il Servizio Diocesano per la Pastorale Liturgica formula le seguenti indicazioni:

- 1- È consuetudine che accanto a colui che si appresta a ricevere il Sacramento della Confermazione vi sia il padrino o la madrina. Questa antichissima tradizione viene recepita dall'introduzione al *Rito della Confermazione* che al n. 5 annota: "ogni cresimando abbia *normalmente* il suo padrino". È da notare l'avverbio *normalmente* che indica la prassi consueta. Infatti allo stesso n. 5 si dice che "può anche darsi il caso che siano i genitori stessi a presentare i loro bambini".
- 2- Le due opportunità indicate fanno comprendere che il compito dei genitori sia da intendere diversamente da quella del padrino o della madrina.
 - a. **Il padrino o la madrina** - La sollecitudine a comprendere sempre di più la Chiesa come comunità che sa condividere e sostenere il cammino di santità di ciascuno dei suoi componenti, invita a cogliere l'importanza del padrino o della madrina come espressione di particolare cura della crescita umana e cristiana del cresimando. Pertanto gli stessi requisiti richiesti a chi assume l'incarico di padrino o madrina (vedi can 874 § 1 del C.D.C.) ne evidenziano la funzione ecclesiale, nonché l'impegno a sostenere il candidato alla Confermazione nell'osservare fedelmente le promesse del Battesimo e nel corrispondere all'azione dello Spirito Santo ricevuto in dono nel Sacramento.
 - b. **I genitori** - Essi sono già investiti di uno specifico compito ministeriale consistente nel garantire al proprio figlio un'armoniosa crescita di base sia sotto il profilo umano che spirituale; non possono quindi – in conformità al can. 874 § 1 n. 5 del C.D.C. – svolgere un'ulteriore funzione equivalente a quella del padrino per i loro figli, ma solo presentarli al Vescovo o al suo Delegato, qualora non fosse stato possibile individuare alcun padrino.
- 3- La presentazione ai genitori del modulo 2 – pubblicato in *Orientamenti e norme* (Pavia, 5 marzo 2006) a pag. 40 – dove gli stessi genitori indicano il padrino o la madrina, può essere l'occasione nella quale il parroco aiuta a riflettere su quanto verrà in esso sottoscritto. Agli stessi genitori si faccia anche presente l'opportunità suggerita al n. 5 dell'introduzione al *Rito della Confermazione* e cioè che "è bene che il padrino della Confermazione sia lo stesso del Battesimo". Qualora i genitori si trovino nella condizione di non poter indicare il padrino o la madrina, il parroco valuti il coinvolgimento, con il loro consenso, di un fedele della comunità parrocchiale (catechista, animatore d'oratorio...) per tale ruolo.

Pertanto si conferma la prassi per cui *di norma* ogni cresimando sia accompagnato al Sacramento da un padrino o da una madrina.

Nel caso in cui i genitori, ritrovandosi nella pratica impossibilità di poter indicare un padrino o una madrina, intendano presentare loro stessi i propri figli al Vescovo o al suo Delegato per la Confermazione, ne faranno richiesta all'Ordinario diocesano, tramite il parroco.

Mons. Vescovo, dopo averne preso visione, ha incaricato lo stesso servizio per la pastorale liturgica di segnalarle all'intera Diocesi come disposizioni cui attenersi.



Un cordiale saluto

don Gianpiero Maggi

Pavia, 11 giugno 2008

Memoria di san Barnaba apostolo